

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6439 del 30/11/2017
Oggetto	DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA FMG (Fashion Manufacturing Group) SRL (Imp. v. TIEPOLO N. 37) CASTELFRANCO EMILIA (MO). Rif. Prot. n. 760/2014 SUAP del Comune di Castelfranco Emilia. Rif. Prat. n. 15768/2016 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6561 del 27/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno trenta NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**OGGETTO:**

DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

**DITTA FMG (Fashion Manufacturing Group) SRL (Imp. v. TIEPOLO N. 37) CASTELFRANCO EMILIA (MO).**

Rif. Prot. n. 760/2014 SUAP del Comune di Castelfranco Emilia.

Rif. Prat. n. 15768/2016 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 28/10/2014 la Ditta FMG (FASHION MANUFACTURING GROUP) SRL, avente sede legale in comune di Castelfranco Emilia (MO), v. Tiepolo n. 37, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Castelfranco Emilia, v. Tiepolo n. 37, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa alla Provincia di Modena e assunta agli atti in data 07/11/2014 con prot. n. 107877/9.13;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua l'attività di tintoria di capi d'abbigliamento;

Durante l'iter autorizzatorio e i lavori della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 2/12/2015 e 21/12/2015, per il rilascio dell'A.U.A., sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole, espresso verbalmente in sede di Conferenza dal Comune di Castelfranco Emilia, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, a condizione che:

- le modifiche alle fasi produttive oggetto della presente domanda di AUA, che necessitano dei trattamenti di depurazione, siano attivate solo a termine dei lavori di adeguamento impiantistico, per i quali la ditta dovrà munirsi di idoneo titolo abilitativo edilizio (SCIA); pertanto il divieto di utilizzo dell'apparecchiatura adibita alla smacchiatura e il divieto di utilizzo delle sostanze indicate nella diffida comunale del 10/12/2014 sono confermati fino alla data di messa a regime degli impianti di depurazione e di abbattimento;

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Castelfranco Emilia, prot. n. 51983 del 30/10/2015, rettificato con prot. n. 52071 del 1/12/2015, ai fini delle emissioni in atmosfera, che tuttavia segnala:

- la realizzazione della Vasca di raccolta acqua e della Torre filtro fumi è vincolata a preventivo deposito di segnalazione certificata di Inizio Attività edilizia ex art. 13 della L.R. 15/2013;

- parere favorevole di Arpa Modena – Distretto Area Centro-Modena, come da istruttoria tecnica prot. n. 15622 del 7/12/2015, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

- parere favorevole per Nulla Osta definitivo art. 8, comma 6, L. 447/95 per impiego di sorgenti di rumore, rilasciato dal Comune di Castelfranco Emilia, con prot. n. 53747 del 9/12/2015. Il suddetto parere richiama il parere favorevole sulla valutazione di impatto acustico espresso da ARPA MODENA, Distretto Area Centro-Modena con prot. n. 15519 del 3/12/2015;

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari, espresso verbalmente in sede di conferenza dal rappresentante del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, Sede di Modena, alle seguenti condizioni:

- considerato che l'attività produttiva è insediata in ambito urbanisticamente artigianale-produttivo ma che si trova in stretta contiguità con un contesto urbano caratterizzato da numerosi insediamenti di civile abitazione, al fine di garantire la maggior tutela possibile rispetto all'esposizione di inquinanti è necessario che i limiti di emissioni in atmosfera di SOV e Polveri siano ridotti il più possibile. A tale proposito si ritiene utile prescrivere limiti di emissione più restrittivi rispetto alla normativa tecnica vigente, in particolare per le SOV (espresso come C-organico Totale) un limite pari a 10 mg/Nmc per le emissioni collegate al banco tinta capi e cabina tinta capi oltre all'emissione E23 collegata all'impianto di abbattimento. Relativamente alla Polveri si propone, anche per l'emissione E23, il limite di 3 mg/Nmc;

- parere favorevole, espresso verbalmente in sede di Conferenza da HERA SPA, in merito allo scarico dei reflui industriali, con le seguenti prescrizioni:

- sia data comunicazione ad Arpae (ex Provincia ed ex Arpa), al Comune di Castelfranco e ad Hera della data di inizio e fine dei lavori interessanti l'impianto di depurazione delle acque reflue industriali;
- i pozzetti di prelievo campioni posti a valle degli impianti di trattamento delle acque reflue industriali dovranno essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo;
- a cura del gestore della ditta si dovrà provvedere alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche, con frequenza minima annuale, a mezzo autopurgo;
- la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

- parere favorevole, espresso verbalmente da ARPA MODENA in merito allo scarico dei reflui industriali con prescrizioni, come da parere prot. PGMO/2015/16584 del 23/12/2015 successivamente inviato;

La Conferenza dei Servizi, tenutasi il giorno 21/12/2015, ha espresso parere unanime favorevole al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, come risulta da verbale n. 114/2015 depositato agli atti, alle seguenti condizioni:

- le modifiche alle fasi produttive oggetto della presente domanda di AUA, che necessitano dei trattamenti di depurazione, siano attivate solo a termine dei lavori di adeguamento impiantistico, per i quali la ditta dovrà munirsi di idoneo titolo abilitativo edilizio (SCIA); pertanto il divieto di utilizzo dell'apparecchiatura adibita alla smacchiatura e il divieto di utilizzo delle sostanze indicate nella diffida comunale del 10/12/2014 sono confermati fino alla data di messa a regime degli impianti di depurazione e di abbattimento;

#### Emissioni in Atmosfera:

- al fine di garantire la maggior tutela possibile rispetto all'esposizione di inquinanti è necessario che i limiti di emissioni in atmosfera di SOV e Polveri siano ridotti il più possibile. A tale proposito si ritiene utile prescrivere limiti emissioni più restrittivi rispetto alla normativa tecnica vigente, in particolare per le SOV (espresso come C-organico Totale) un limite pari a 10 mg/Nmc per le emissioni collegate al banco tinta capi e cabina tinta capi oltre all'emissione E23 collegata all'impianto di abbattimento. Relativamente alla Polveri si propone, anche per l'emissione E23, il limite di 3 mg/Nmc;

#### Scarichi di acque industriali in pubblica fognatura:

- si autorizza lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dalle lavatrici ad acqua e dalla sala preparazione colore nel rispetto delle prescrizioni indicate nei pareri di Hera Spa e Arpa Modena. Nella documentazione integrativa la ditta conferma l'intenzione di inviare all'impianto di depurazione, una volta a regime, anche le acque esauste della torre di lavaggio; preliminarmente a tale modifica dovranno essere effettuate almeno tre analisi di tali acque e quantificati i relativi volumi e la periodicità del loro invio alla depurazione. Tale documentazione dovrà essere inviata ad Arpa, al Comune e all'Ente gestore della pubblica fognatura. Sulla base dei risultati e previo parere di Arpa e Hera Spa, l'autorità competente provvederà al rilascio o al diniego del nullaosta per tale modifica e all'eventuale aggiornamento dell'autorizzazione.

La realizzazione della vasca di equalizzazione e della torre di lavaggio dovrà essere conclusa entro 120 giorni dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

A seguito della domanda sopra citata è stata rilasciata Autorizzazione Unica Ambientale con Determinazione della Provincia di Modena n. 616 del 29/12/2015, comprensiva di Allegati Acqua, Aria e Impatto Acustico;

In data 18/1/2016, assunta agli atti con prot. n. 737, è pervenuta alla scrivente Agenzia la comunicazione con la quale FMG SRL evidenzia, nell'allegato Aria alla Determinazione di cui sopra, l'indicazione di errati valori di portata relativamente ad alcune emissioni (E5-E13) e ne chiede la rettifica;

Si ritiene, pertanto:

- di aggiornare la vigente Autorizzazione Unica Ambientale, con modifica dell'Allegato Aria, sostituendo i valori errati;
- di provvedere d'ufficio ad integrare nell'aggiornamento della vigente A.U.A. gli Allegati Acqua e Impatto Acustico, senza apportare variazioni;
- di revocare l'AU.A. precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo;

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

### il Dirigente determina

1) di adottare l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli art. 3 e art. 6 comma 1) del DPR 59/2013 rilasciata al Gestore della ditta FMG (FASHION MANUFACTURING GROUP) SRL per l'impianto ubicato in comune di Castelfranco Emilia, V. Tiepolo n. 37, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 616 del 29/12/2015;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

- Allegato Rumore - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di stabilire che il termine di validità della presente autorizzazione è fissato al 29/12/2030;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Castelfranco Emilia;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Castelfranco Emilia
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Castelfranco Emilia

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico del Comune di Castelfranco Emilia; Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
ARPAE – S.A.C. DI MODENA  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Allegato ACQUA

Ditta FMG (Fashion Manufacturing Group) SRL (Imp. v. TIEPOLO N. 37) CASTELFRANCO EMILIA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura

### A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

### B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta FMG (Fashion Manufacturing Group) SRL, svolgente attività di tintoria di capi d'abbigliamento, è autorizzata per lo scarico di acque reflue derivanti dagli impianti ubicati in comune di Castelfranco Emilia (MO), v. Tiepolo n. 37, come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 616 del 29/12/2015, per la configurazione di seguito indicata.

L'applicazione di colori avviene esclusivamente in due modi:

- Utilizzo di aerografi manuali per capi appesi all'interno di cabine;
- Utilizzo di pennelli, rulli e marginalmente aerografi su banchi.

A completamento del ciclo produttivo vengono svolte altre lavorazioni consistenti in operazioni di fissaggio dei colori sui capi (attraverso cottura o vaporizzo), lavaggio, asciugatura, controllo qualità, confezionamento e spedizione.

L'azienda si occupa anche di lavorazioni speciali che consistono nell'applicazione di effetti decorativi di finissaggio sui capi.

Relativamente all'impianto di depurazione acque reflue combinato, chimico fisico e biologico:

- il Gestore degli impianti ha implementato una procedura e le relative carte di controllo, allo scopo di eseguire in modo sistematico e programmato la corretta manutenzione, la calibrazione e la pulizia della sonda pH, effettuata in modo costante ad intervalli prefissati da parte di un addetto, nonché allo scopo di gestire gli altri parametri critici (pompe dosatrici, serbatoi reagenti ecc.).

- A monte dell'impianto è presente una vasca chiusa fuori terra in acciaio inox di dimensioni 5,5 m X 2,6 m X 5,2 m, per la raccolta e accumulo dei reflui da depurare al fine da poter rilanciare in testa all'impianto di depurazione un flusso controllato pari a 1,2 – 1,5 mc/ora, aumentando così il tempo di permanenza nella vasca di ossidazione aerobica dei fluidi da depurare e dando in questo modo al letto di batteri il giusto tempo per decomporre tensioattivi e sostanza organica. La vasca è posta su un basamento in cemento armato con manufatto di contenimento rivestito di materiale impermeabilizzante.

- La vasca è dotata di dispositivi di protezione atti ad evitare la rottura istantanea della vasca, eventualmente ad opera di un carrello elevatore, e/o per impedire l'avvicinamento di qualsiasi mezzo.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- Lo scarico oggetto di autorizzazione è costituito da Acque reflue industriali provenienti da Lavatrici e ad acqua e dalla Sala preparazione colori.

- Le acque reflue provenienti dai servizi igienici sono immessi nella fognatura Comunale tramite la condotta fognante indipendente da quella che trasporta reflui provenienti dall'attività produttiva e le altre acque piovane.

## **C - ISTRUTTORIA E PARERI**

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere espresso da Arpa Modena, prot. n. PGMO/2105/16584 del 23/12/2015, favorevole, con prescrizioni, alle modifiche da apportare al depuratore;
- parere espresso verbalmente da HERA SPA in sede di Conferenza di Servizi, favorevole, con le seguenti prescrizioni:
  - sia data comunicazione ad Arpa, al Comune di Castelfranco e ad Hera della data di inizio e fine dei lavori interessanti l'impianto di depurazione delle acque reflue industriali;
  - i pozzetti di prelievo campioni posti a valle degli impianti di trattamento delle acque reflue industriali devono essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo;
  - il gestore della ditta deve provvedere alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche, con frequenza minima annuale, a mezzo autospurgo;
  - la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

- parere unanime favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi in data 21/12/2015, al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente agli Scarichi di acque industriali in pubblica fognatura, come risulta da verbale n. 114/2015 depositato agli atti, alle seguenti condizioni:
  - sia autorizzato lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dalle lavatrici ad acqua e dalla sala preparazione colore nel rispetto delle prescrizioni indicate nei pareri di Hera Spa e Arpa Modena.Nella documentazione integrativa la ditta conferma l'intenzione di inviare all'impianto di depurazione, una volta a regime, anche le acque esauste della torre di lavaggio; preliminarmente a tale modifica dovranno essere effettuate almeno tre analisi di tali acque e quantificati i relativi volumi e la periodicità del loro invio alla depurazione. Tale documentazione dovrà essere inviata ad ARPAE, al Comune e all'Ente gestore della pubblica fognatura. Sulla base dei risultati e previo parere di Arpa e Hera Spa, l'autorità competente provvederà al rilascio o al diniego del nullaosta per tale modifica e all'eventuale aggiornamento dell'autorizzazione. La realizzazione della vasca di equalizzazione e della torre di lavaggio dovrà essere conclusa entro 120 giorni dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Non essendo intervenute modifiche, relativamente agli scarichi idrici, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA n. 616 del 29/12/2015 si provvede ad integrare nel presente Allegato Acqua il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

#### **D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

**E' autorizzato** il gestore della ditta FMG SRL, con insediamento posto a CASTELFRANCO EMILIA (MO), V. Tiepolo n. 37, a scaricare in fognatura le acque reflue industriali derivanti dall'attività di tintoria di capi d'abbigliamento, alle seguenti condizioni e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

A. Lo scarico idrico di acque reflue industriali deve rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla tabella 3, allegato 5, parte III del D. Lgs. 152/2006 per gli scarichi in fognatura. La ditta deve effettuare due autocontrolli annuali dei reflui industriali a valle del trattamento depurativo ed uno a monte dello stesso, ricercando i seguenti parametri : pH, SST, BOD, COD, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Alluminio, Arsenico, Boro, Cadmio, Cromo totale e CromoVI, Ferro, Nichel, Rame, Zinco, Tensioattivi totali. Per il primo anno di validità dell'autorizzazione, agli autocontrolli dei reflui depurati dovrà essere aggiunto il saggio di tossicità;

B. Le acque reflue provenienti dai servizi igienici immessi nella fognatura Comunale tramite la condotta fognante indipendente da quella che trasporta reflui provenienti dall'attività produttiva e le altre acque piovane, devono rispettare quanto previsto dal vigente regolamento comunale per la Costruzione e la Gestione delle Fognature Private e dal regolamento quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n. 9 del 240706 dell'ATO4. MO.

C. Deve essere evitata la diluizione degli scarichi con acque prelevate a questo scopo.

D. Qualsiasi modifica significativa che si intenda apportare alla portata e alla qualità degli scarichi immessa in fognatura, ovvero alle infrastrutture di collettamento, trattamento nonché modifica alle opere fognarie dovrà essere preventivamente sottoposta ad approvazione dei competenti uffici del Comune.

E. Devono essere osservate le norme di regolamento per la costruzione e la gestione delle fognature private, che si intendono tutte richiamate.

F. I pozzetti di controllo e manutenzione a monte dell'immissione nella pubblica fognatura e posti a valle degli impianti di trattamento acque reflue industriali, devono essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo.

G. Il titolare della Ditta è tenuto a provvedere allo smaltimento di eventuali fanghi residuati dal trattamento degli scarichi, nonché di altri tipi di rifiuti speciali secondo le modalità qualitative e temporali previste dalle vigenti normative nazionali, regionali e locali.

H. Qualora vi sia un subentro nella titolarità dello scarico al quale l'autorizzazione si riferisce, il cessante dovrà darne denuncia all'Amministrazione Comunale restando però tenuto ad osservare tutti gli obblighi contrattati con il disciplinare di autorizzazione fino alla effettiva cessazione della immissione degli scarichi, ed il subentrante non potrà attivare lo scarico fino a quando non avrà ottenuto l'autorizzazione allo scarico.

I. Si dà atto che, qualora le prescrizioni del presente atto non vengano rispettate nei modi e nei tempi stabiliti, saranno applicate le sanzioni previste dalle normative vigenti.

J. Si dà altresì atto che sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi ed integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria competente per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, e alla protezione della salute pubblica.

K. Nel caso di approvvigionamento idrico da pozzo privato l'azienda è tenuta a mantenere attivo e perfettamente funzionante l'eventuale strumento (contatore) per la misura della quantità delle acque prelevate dalle fonti di approvvigionamento autonomo.

L. Eventuali interruzioni del funzionamento dell'impianto di trattamento o di parti di esso programmate per manutenzione o per collaudo, dovranno essere comunicate all'Amministrazione Comunale di Castelfranco Emilia, all'Ente gestore del Servizio Idrico Integrato Hera Spa, e al Servizio preposto ai controlli ambientali di ARPAE; la comunicazione va inviata con anticipo di almeno 10 giorni.

Eventuali interruzioni accidentali o anomalie nel funzionamento dell'impianto dovranno essere immediatamente segnalate agli uffici di cui sopra.

### **Prescrizioni integrative**

1. La realizzazione della vasca di equalizzazione dovrà essere conclusa entro 120 giorni dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

In caso contrario gli eventuali reflui prodotti devono essere raccolti e conferiti come Rifiuti.

2. Ai fini dell'autorizzazione all'avvio all'impianto di depurazione, delle acque esauste della torre di lavaggio, dovranno essere effettuate almeno tre analisi di tali acque e quantificati i relativi volumi e la periodicità prevista del loro invio alla depurazione. Tale documentazione deve essere inviata ad ARPAE, al Comune e all'Ente gestore della pubblica fognatura.

Sulla base dei risultati e previo parere di Arpa e Hera Spa, l'autorità competente provvederà al rilascio o al diniego del nullaosta per tale modifica e all'eventuale aggiornamento dell'autorizzazione.

Fino a tale approvazione, le acque di lavaggio dell'abbattitore devono essere conferite come Rifiuto ad azienda autorizzata al ritiro.

**3. Della data di inizio e fine dei lavori interessanti l'impianto di depurazione delle acque reflue industriali, deve essere data comunicazione ad ARPAE, al Comune di Castelfranco e ad Hera.**

4. Contestualmente alla realizzazione delle modifiche di cui al punto 1, la ditta dovrà installare, prima del recapito in pubblica fognatura, un contatore volumetrico per misurare i volumi dei reflui industriali scaricati;
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno la ditta dovrà inviare ad ARPAE - Modena e al Comune di Castelfranco Emilia una Relazione relativa al funzionamento dell'impianto di depurazione nel corso dell'anno precedente, comprensiva dei volumi di acque prelevate a scopo industriale e scaricate in pubblica fognatura;
6. Le operazioni di pulizia dell'impianto di trattamento (pozzetti e vasche) a mezzo autospurgo, devono essere effettuate con frequenza almeno annuale. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
7. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
8. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
9. Entro il 31 gennaio di ogni anno deve essere presentata ad Hera la denuncia dei consumi idrici nonché e le analisi delle acque reflue in uscita dall'impianto per il calcolo del canone di fognatura e depurazione che saranno messe in media con quelle effettuate dal Gestore.
10. Ai sensi della Direttiva della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1480/2010 deve essere sottoscritto, se non già fatto, con HERA Spa un Contratto che disciplina le condizioni del servizio, fra Gestore e Utente.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
ARPAE – S.A.C. DI MODENA  
Dott.ssa Barbara Villani

## Allegato ARIA

Ditta FMG (Fashion Manufacturing Group) SRL (Imp. v. TIEPOLO N. 37) CASTELFRANCO EMILIA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

### A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

### B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta FMG (Fashion Manufacturing Group) SRL, svolgente attività di tintoria di capi d'abbigliamento, è legittimata ad esercire gli impianti ubicati in comune di Castelfranco Emilia (MO), v. Tiepolo n. 37, come da Allegato ARIA alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 616 del 29/12/2015, per la seguente configurazione:

- la produzione di emissioni in atmosfera derivanti dai punti di emissione n. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 11, 23, 24 e 25;
- la realizzazione del punto di emissione n. 19 (non ancora a regime);
- il seguente consumo di materie prime:  
- colori                           24       kg/gg  
- ausiliari                       290      kg/gg

### C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Castelfranco Emilia, prot. n. 51983 del 30/10/2015, rettificato con prot. n. 52071 del 1/12/2015;

- parere favorevole di Arpa Modena – Distretto Area Centro-Modena, come da istruttoria tecnica prot. n. 15622 del 7/12/2015, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari, espresso verbalmente in sede di conferenza dal rappresentante del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, Sede di Modena, alle seguenti condizioni:

- considerato che l'attività produttiva è insediata in ambito urbanisticamente artigianale-produttivo ma che si trova in stretta contiguità con un contesto urbano caratterizzato da numerosi insediamenti di civile

abitazione, al fine di garantire la maggior tutela possibile rispetto all'esposizione di inquinanti è necessario che i limiti di emissioni in atmosfera di SOV e Polveri siano ridotti il più possibile. A tale proposito si ritiene utile prescrivere limiti di emissione più restrittivi rispetto alla normativa tecnica vigente, in particolare per le SOV (espresso come C-organico Totale) un limite pari a 10 mg/Nmc per le emissioni collegate al banco tinta capi e cabina tinta capi oltre all'emissione E23 collegata all'impianto di abbattimento. Relativamente alla Polveri si propone, anche per l'emissione E23, il limite di 3 mg/Nmc;

La Conferenza dei Servizi, tenutasi il giorno 21/12/2015, ha espresso parere unanime favorevole al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, come risulta da verbale n. 114/2015 depositato agli atti, alle seguenti condizioni:  
- le modifiche alle fasi produttive oggetto della presente domanda di AUA, che necessitano dei trattamenti di depurazione, siano attivate solo a termine dei lavori di adeguamento impiantistico, per i quali la ditta dovrà munirsi di idoneo titolo abilitativo edilizio (SCIA); pertanto il divieto di utilizzo dell'apparecchiatura adibita alla smacchiatura e il divieto di utilizzo delle sostanze indicate nella diffida comunale del 10/12/2014 sono confermati fino alla data di messa a regime degli impianti di depurazione e di abbattimento;

#### Emissioni in Atmosfera:

al fine di garantire la maggior tutela possibile rispetto all'esposizione di inquinanti è necessario che i limiti di emissioni in atmosfera di SOV e Polveri siano ridotti il più possibile. A tale proposito si ritiene utile prescrivere limiti di emissione più restrittivi rispetto alla normativa tecnica vigente, in particolare per le SOV (espresso come C-organico Totale) un limite pari a 10 mg/Nmc per le emissioni collegate al banco tinta capi e cabina tinta capi, oltre all'emissione E23 collegata all'impianto di abbattimento. Relativamente alla Polveri si propone, anche per l'emissione E23, il limite di 3 mg/Nmc;

La realizzazione della vasca di equalizzazione e della torre di lavaggio dovrà essere conclusa entro 120 giorni dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

In data 18/1/2016, assunta agli atti con prot. n. 737, è pervenuta alla scrivente Agenzia la comunicazione con la quale FMG SRL evidenzia, nell'allegato Aria alla Determinazione sopra citata, l'indicazione di errati valori di portata relativamente ad alcune emissioni (E5-E13) e ne chiede la rettifica;

si ritiene opportuno procedere alla modifica dell'Allegato ARIA della citata Autorizzazione Unica Ambientale, sostituendo i valori errati, e provvedere a sanare refusi dovuti a errori materiali di trascrizione;

## **D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta FMG (Fashion Manufacturing Group) SRL con impianti ubicati nel comune di Castelfranco Emilia, v. Tiepolo n. 37, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

### **PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - CABINA TINTA CAPI APPESI (applicazione 1) CON PRODOTTI A BASE ACQUOSA**

portata massima	12.500	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	16	h/g

#### Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V (esprese come C-organico totale)	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - CABINA TINTA CAPI APPESI (applicazione 1) CON PRODOTTI A BASE ACQUOSA

portata massima	10.000	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - TINTA CAPI APPESI (applicazione 1) CON PRODOTTI A BASE ACQUOSA

portata massima	20.000	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - BRUCIATORE FORNO ASCIUGATURA (54 kW, T)

portata massima	500	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - BANCO TINTA CAPI (applicazione 2) CON PRODOTTI A BASE ACQUOSA

portata massima	10.000	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 - BANCO TINTA CAPI (applicazione 2) CON PRODOTTI A BASE ACQUOSA

portata massima	10.000	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 - CABINA TINTA CAPI APPESI (applicazione 1) CON PRODOTTI A BASE ACQUOSA

portata massima	20.000	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A PANNELLI		

PUNTO DI EMISSIONE N. 9 - CABINA TINTA CAPI APPESI (applicazione 1) CON PRODOTTI A BASE ACQUOSA

portata massima	10.000	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V (esprese come C-organico totale)	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A PANNELLI		

PUNTO DI EMISSIONE N. 10 - CABINA TINTA CAPI APPESI (applicazione 1) CON PRODOTTI A BASE ACQUOSA

portata massima	10.000	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A PANNELLI		

PUNTO DI EMISSIONE N. 13 - BRUCIATORE FORNO FINISSAGGIO (16,52 kW, T)

portata massima	300	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 14 - CALDAIA AEREA RISCALDAMENTO 1 (51 kW, C)

durata	16	h/g
--------	----	-----

PUNTO DI EMISSIONE N. 17 - CALDAIA AEREA RISCALDAMENTO 2 (34,8 kW, C)

durata	16	h/g
--------	----	-----

PUNTO DI EMISSIONE N. 18 - CALDAIA PRODUZIONE VAPORE 1 (208 kW, T)

portata massima	600	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc

Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE N. 19 - SCARICO ARIA CALDA ASCIUGATURA**

portata massima	2.500	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A RETE A MAGLIE SOTTILI		

**PUNTO DI EMISSIONE N. 20 - CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI (34,8 kW, C)**

durata	16	h/g
--------	----	-----

**PUNTO DI EMISSIONE N. 21 - CALDAIA PRODUZIONE VAPORE 2 (208,8 kW, T)**

portata massima	600	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE N. 22 - CABINA TINTA CAPI APPESE (applicazione 1)**

con prodotti a base acquosa, e impiego saltuario, per prove produzione di materiale prime a base solvente

portata massima	5.000	Nm/h
altezza minima del camino	11	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V (esprese come C- organico totale)	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A PANNELLI		

**PUNTO DI EMISSIONE N. 23 - CABINA TINTA CAPI PER PROVE DI PRODUZIONE + PREPARAZIONE COLORI + VAPORIZZO + FORNO ASCIUGATURA + FORNO FINISSAGGIO + SMACCHIATURA MANUALE**

portata massima	10.000	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V (esprese come C- organico totale)	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> IMPIANTO DI ASSORBIMENTO A CORPI DI RIEMPIMENTO		

**PUNTO DI EMISSIONE N. 24 - CALDAIA AEREA RISCALDAMENTO 4 (34,8 kW, C)**

durata	16	h/g
--------	----	-----

**PUNTO DI EMISSIONE N. 25 - CALDAIA AEREA RISCALDAMENTO 5 (34,8 kW, C)**

durata	16	h/g
--------	----	-----

## **Prescrizioni**

Possono essere impiegati solo prodotti vernicianti a base acquosa pronti all'uso con un tenore di cosolvente organico non superiore al 10% in peso.

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

### **IMPIANTO A CICLO CHIUSO PER LA PULIZIA A SECCO DI TESSUTI**

1 Lavatrice con tamburo del volume di 0,210 mc  
Consumo massimo annuale di solvente: 190 kg  
Quantità massima annuale di prodotto lavato: 10 ton,

la ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

#### **Ciclo produttivo:**

«Negli impianti a ciclo chiuso le fasi di lavaggio, estrazione, essiccazione, aerazione, deodorizzazione, sottoraffreddamento sono tutte realizzate nella stessa apparecchiatura, che opera il ricircolo continuo dei vapori di solvente attraverso diversi sistemi di abbattimento e recupero dei solventi senza emissioni in atmosfera.

Le migliori tecniche utilizzate in una apparecchiatura a ciclo chiuso per l'abbattimento ed il recupero dei solventi sono costituite da:

**Sistema primario di abbattimento dei solventi;**  
**Sistema secondario di abbattimento dei solventi;**  
**Sistema di abbattimento delle emissioni fuggitive.**

Il sistema primario di abbattimento e recupero dei solventi è generalmente costituito da un impianto refrigerante per la condensazione dei solventi in funzione durante tutta la fase di asciugatura. Durante questa fase, la corrente gassosa contenente solvente viene continuamente raffreddata e ricircolata attraverso il condensatore. Il condensatore recupera sia il solvente che il vapor d'acqua presenti nella corrente gassosa.

Questa miscela viene poi separata per mezzo di un decantatore ed il solvente viene pompato nel serbatoio di raccolta.

Durante la fase di sottoraffreddamento del ciclo di asciugatura la corrente gassosa non viene riscaldata e pertanto il refrigeratore è in grado di raffreddare ulteriormente la corrente gassosa estratta e di recuperare ulteriore solvente. Alla fine della fase di sottoraffreddamento la temperatura della corrente gassosa in uscita dal raffreddatore è all'incirca 280 K e la concentrazione del solvente all'interno del cestello è di circa 1400 mg/mc.

Il sistema secondario di abbattimento, è in genere costituito da un impianto di adsorbimento a carboni attivi (o zeoliti), che lavora in serie con il refrigeratore/condensatore per captare le emissioni fuggitive di solvente e ridurre la concentrazione del solvente nel tamburo a valori anche inferiori a 50 mg/mc.

Il sistema secondario di abbattimento viene attivato alla fine del ciclo di sottoraffreddamento prima dell'apertura del portello di caricamento.

Il solvente contenuto nella corrente gassosa dopo la fase di asciugatura viene catturato dal letto adsorbente e poi desorbito con aria calda e recuperato nell'impianto di condensazione.

Il sistema di abbattimento delle emissioni fuggitive viene attivato all'apertura del portello di carico e convoglia i vapori contenenti il solvente residuo all'impianto di adsorbimento.

### **Prescrizioni e adempimenti:**

I macchinari a circuito chiuso non devono superare il Valore limite di emissione totale, espresso in massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito ed asciugato, di

#### **Solvente Organico per chilogrammo di prodotto pulito e asciugato 20 g·kg-1»**

La Ditta è tenuta a presentare la Comunicazione annuale di Attività ad ARPAE e al Sindaco, entro il 28 febbraio di ogni anno.

Per ogni macchina, a partire dalla data di messa a regime degli impianti, la ditta deve tenere costantemente aggiornato il Registro Annuale di Attività che deve essere tenuto a disposizione degli organi di controllo.

#### **Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite**

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

#### **Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati**

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE–Distretto territorialmente competente:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;  
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente al punto di emissione n. **19** su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore).

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE–Distretto territorialmente competente- le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

#### **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul “Registro degli autocontrolli” o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Abbattitori ad umido:

- misuratore istantaneo della portata (o del volume) del liquido di lavaggio ovvero misuratore istantaneo di stato di funzionamento ON-OFF della pompa di ricircolo del liquido di lavaggio ovvero indicatore di livello del liquido di lavaggio.

**Prescrizioni in caso di guasti e anomalie**

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

## Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

### Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

### Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti,

terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

#### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

### **METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI**

<b>Parametro/Inquinante</b>	<b>Metodi indicati</b>
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Composti organici volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Ossidi di Zolfo espressi come SO <sub>2</sub>	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

### **Prescrizioni relative agli autocontrolli**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- Annuale per i punti di emissione n. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 19 e 22;
- Semestrale per il punto di emissione n. 23.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
ARPAE – S.A.C. DI MODENA  
Dott.ssa Barbara Villani

## Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta FMG (Fashion Manufacturing Group) SRL (Imp. v. TIEPOLO N. 37) CASTELFRANCO EMILIA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

### A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

### B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta FMG (Fashion Manufacturing Group) SRL svolgente attività di tintoria di capi d'abbigliamento (applicazione manuale di colori all'acqua su capi di abbigliamento mediante aerografi in cabine o con pennelli o rulli su banchi), è autorizzata all'utilizzo di sorgenti di rumore negli impianti ubicati in comune di Castelfranco Emilia (MO), v. Tiepolo n. 37, come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 616 del 29/12/2015, per la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da: sistemi di aspirazione, impianti di produzione di energia e vapore, compressori. È prevista la realizzazione, a ridosso della parete nord del reparto produttivo, di una torre di abbattimento ad acqua con camino di emissione che convoglierà quattro emissioni in atmosfera attualmente esistenti che saranno pertanto eliminate;

- le sorgenti di rumore di cui sopra saranno utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00);

- la ditta è inserita all'interno di area di Classe V "Aree prevalentemente industriali", con valori limite di immissione pari a 70 dBA in periodo diurno e 60 dBA in periodo notturno;

- i ricettori sensibili più prossimi allo stabilimento sono individuati in n. 5 abitazioni civili poste a circa 18 metri dalle pareti dell'azienda; i ricettori R1, R2 e R3 sono situati in Classe III con limiti di 60 dBA per la fascia oraria diurna e 50 dBA per la fascia oraria notturna; i ricettori R4 e R5 sono situati in Classe V;

- i livelli sonori (previsionali) misurati assicurano il rispetto dei valori limiti di immissione assoluti e differenziali per i ricettori individuati situati sia in Classe V che in Classe III.

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere, favorevole con prescrizioni, del Comune di CASTELFRANCO EMILIA al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, prot. n. 53747 del 9/12/2015, che richiama il parere espresso da ARPA MODENA Distretto Area Centro-Modena con prot. n. 15519 del 03/12/2015, che conferma la compatibilità dell'insediamento dal punto di vista acustico;

Non essendo intervenute modifiche, relativamente all'inquinamento acustico, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA n. 616 del 29/12/2015 si provvede ad integrare nel presente Allegato Impatto Acustico il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

## B - PARTE DESCRITTIVA

**Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo posto in Castelfranco Emilia, v. Tiepolo n. 37 – foglio 49, mappale 109, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta FMG S.r.l., alle seguenti condizioni:

- 1) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico.
- 2) In corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante.
- 3) Le sorgenti di rumore da installare / utilizzare, nonché le modalità di installazione / uso delle sorgenti, devono essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.. In particolare si prescrive che la torre di abbattimento ad acqua sia posizionata sul lato nord-est della ditta, come indicato nella relazione tecnica e come prescritto nel parere di Arpa prot. n. 15519 del 03/12/2015.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
ARPAE – S.A.C. DI MODENA  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**